MODIFICHE ALLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, DI CUI ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 1963, N. 1, IN MATERIA DI ENTI LOCALI, DI ELETTORATO PASSIVO ALLE ELEZIONI REGIONALI E DI INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE

Art. 3

Modifica all'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963

Al primo comma dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, alle Province ed ai Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «ed ai Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane,».

Versione in vigore dal 23 agosto 2016, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare
Estremi	Legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 agosto 2016

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-allo-statuto-speciale-della-regione-friuli-venezia-giulia/art-3-modifica-all-articolo-10-della-legge-costituzionale-n-1-del-1963

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it